

N. 03647/2015 REG.PROV.COLL.

N. 06151/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6151 del 2014, proposto da: Alessi Andrea Francesco, Sperandeo Domenico, Sorrentino Antonio, Pugliese Nicola, Reina Romina Paola, Vignale Marina, Ferrara Maurizio, Silvio Myriam, Tondelli Alessia, Lanza Salvatore, Trunfio Domenico, Cerino Ivan, Parente Daniela, Musella Giovanna, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Stallone, Francesco Leone, Gabriele La Malfa Ribolla, Simona Fell e Claudia Caradonna ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, piazza Municipio;

contro

- Università degli Studi di Napoli “Federico II”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ex lege domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;
- Cineca - Consorzio Interuniversitario Calcolo Automatico, non costituito;

per l’annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto rettorale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" n.926 del 7 luglio 2014, con il quale è stato bandito il concorso per l'accesso a numero programmato per l'anno accademico 2014/2015 ai corsi di **laurea** delle Professioni sanitarie;
- delle graduatorie di merito per l'ammissione ai corsi di **laurea** delle Professioni sanitarie per l'anno accademico 2014/2015, approvate con decreto rettorale del 17 settembre 2014, nelle quali i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi ai corsi e dei successivi scorrimenti di graduatoria;
- dei verbali delle commissioni di concorso e di quelli delle sottocommissioni d'aula; della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta impresso il codice alfanumerico sotto il codice a barre;
- in quanto occorra, dei successivi bandi per la riapertura delle immatricolazioni ai corsi di **laurea** delle Professioni sanitarie e delle correlative graduatorie;
- di ogni altro atto presupposto o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II";

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella pubblica udienza del giorno 11 giugno 2015 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto notificato a mezzo p.e.c. il 12 novembre 2014 e depositato il 4 dicembre 2014, i ricorrenti in epigrafe, esponendo di aver partecipato in data 3 settembre 2014 alle prove di ammissione ai corsi di **laurea** delle professioni sanitarie, indetti dal Rettore dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" con decreto n. 2348 del 3 luglio 2014, e, all'esito, di essersi collocati nelle graduatorie di merito del 17 settembre 2014 in posizione non utile per l'accesso ai corsi, ne hanno impugnato le graduatorie e gli atti presupposti, chiedendone l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, ai fini dell'ammissione in sovrannumero ai corsi di **laurea** prescelti e domandando, in subordine, il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo di censura, incentrato sulla violazione del principio dell'anonimato delle prove concorsuali in relazione alla presenza sui fogli risposta di un codice alfanumerico che, associato ad ogni candidato, avrebbe reso conoscibile la paternità di ciascun elaborato ancor prima delle correzioni.

Con provvedimento presidenziale, reso in calce ad una loro istanza in tal senso del 11 dicembre 2014, i ricorrenti sono stati autorizzati ad integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.

L'Università intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso con atto di mera forma depositato il 13 dicembre 2014.

Con ordinanza n. 114 del 16 gennaio 2015 la domanda cautelare è stata accolta nel senso di disporre l'immatricolazione dei ricorrenti, in sovrannumero e con riserva, ai corsi di **laurea** prescelti, ritenendo la Sezione che «a fronte del rigoroso indirizzo interpretativo fatto proprio dal Giudice di appello sul rispetto del principio dell'anonimato e seguito, in subiecta materia, dalla maggioranza delle decisioni di primo grado (sebbene non senza eccezioni: cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 3051 del 21.11.2014), la domanda cautelare, assistita da un evidente sussistenza del periculum in mora, vada accolta nei sensi di disporre l'immatricolazione in

sovrannumero dei ricorrenti ai corsi di **laurea** per le Professioni sanitarie presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", senza pregiudizio e con espressa riserva dell'esito finale del giudizio di merito, bisognevole del necessario approfondimento delle questioni prospettate».

I ricorrenti hanno provveduto ad integrare il contraddittorio con la pubblicazione, il 2 febbraio 2015, dei documenti relativi alla notifica per pubblici proclami sul sito internet dell'Ateneo fridericiano, come da documentazione versata in giudizio il 15 maggio 2015.

Con memoria depositata il 9 maggio 2015 in vista dell'udienza di discussione, parte ricorrente ha chiesto che per tredici ricorrenti su quattordici (i sigg. Alessi Andrea Francesco, Vignale Marina, Sperandeo Domenico, Reina Romina Paola, Pugliese Nicola, Lanza Salvatore, Ferrara Maurizio, Tondelli Alessia, Silvio Myriam, Musella Giovanna, Trunfio Domenico, Parente Daniela, Cerino Ivan) – in virtù del fatto che nelle more, sulla base dell'ordinanza cautelare, si sono immatricolati e hanno sostenuto esami – sia adottata «una pronuncia di merito che stabilizzi la posizione acquisita» dichiarando la cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 34 co. 5 c.p.a.

Alla pubblica udienza dell'11 giugno 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Occorre preliminarmente esaminare l'istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, formulata il 9 maggio 2015 dai ricorrenti Alessi, Vignale, Sperandeo, Reina, Pugliese, Lanza, Ferrara, Tondelli, Silvio, Musella, Trunfio, Parente e Cerino ai fini della "stabilizzazione" della propria posizione universitaria. L'istanza muove dalla circostanza che gli stessi, a seguito all'ordinanza cautelare, si sono immatricolati e hanno sostenuto esami di profitto, ed è motivata richiamando l'orientamento giurisprudenziale che, in casi di ammissione con riserva in sovrannumero a corsi di **laurea** a numero programmato, ha ritenuto applicabile,

nella sostanza ancorché non nella forma, il c.d. principio di stabilizzazione sancito in materia di esami di abilitazione professionale dall'art. 4, comma 2 bis, del D.L. 30 giugno 2005 n. 115 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005 n. 168). (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 29 dicembre 2014, n. 13145; C.d.S., sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2298: col superamento degli esami il candidato dimostra di essere in grado di frequentare il corso per l'ammissione al quale aveva sostenuto il concorso, consolidando l'effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove, sicché in tal caso *«va ... affermato il criterio sostanzialista per il suo effetto di raccordo dimostrativo del dato formale. Ciò attraverso una legittima interpretazione estensiva ispirata ai canoni della ragionevolezza e della logicità»*).

Tuttavia, anzitutto l'immatricolazione degli odierni ricorrenti è stata disposta con l'ordinanza cautelare *«con espressa riserva dell'esito finale del giudizio di merito»* e dunque è stata espressamente subordinata, col medesimo provvedimento, allo scioglimento della riserva stessa, in sede di merito, in senso a loro favorevole.

In ogni caso, l'orientamento citato non appare persuasivo e l'istanza va rigettata di conseguenza.

Secondo un più convincente indirizzo, infatti, l'art. 4 comma 2-bis cit. – in base al quale *«Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela»* - è norma di stretta interpretazione, concernente le abilitazioni professionali e insuscettibile di estensione (cfr. TAR Toscana, sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105: *«come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza 21 luglio 2010 n. 4771 tale disposizione si applica solo alle abilitazioni professionali, essendo inserita in un articolo dedicato a "Elezioni degli organi degli ordini professionali e disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale" essa non può dunque operare nelle procedure di carattere selettivo, quali i concorsi per*

il conferimento di posti a numero limitato, anche perché in dette procedure esistono soggetti controinteressati che hanno diritto ad ottenere dall'autorità giurisdizionale adita una pronuncia definitiva che accerti la legittimità o meno dell'ammissione del loro antagonista (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 21 settembre 2010 n. 7002 e TAR Lazio, sez. III, 9 settembre 2010 n. 32208) »).

Quest'interpretazione ha trovato autorevole avallo nella giurisprudenza della Corte costituzionale che si è occupata della legittimità della norma in riferimento: «*Come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, la disposizione censurata non si applica ai concorsi pubblici, ma solo agli esami di abilitazione*» (C.Cost. 9 aprile 2009, n. 108).

D'altro canto, la Corte ha ricostruito la logica della disposizione in termini che non lasciano spazio per una sua applicazione, neppure analogica, al caso qui in esame: «*il bilanciamento di interessi operato dal legislatore, con la disposizione denunciata, non è irragionevole. Il diritto di difesa dell'amministrazione è sì compresso, ma non eliminato, in quanto esso può comunque esplicarsi fino all'eventuale superamento delle prove. E la sua compressione è giustificata dal fatto che dell'interesse pubblico all'accertamento dell'idoneità del candidato, di cui l'amministrazione stessa è portatrice, la disposizione si fa comunque carico, richiedendo il superamento della prova: è solo a seguito della ripetizione della stessa o della nuova valutazione, con esito positivo - e non semplicemente sulla base di un provvedimento giurisdizionale - che il candidato consegue l'abilitazione. Vi è, quindi, comunque un accertamento dell'idoneità del candidato, affidato alla stessa amministrazione o ad altra egualmente portatrice dello stesso interesse pubblico*». Per tale ragione, prosegue la Corte, «*Presupposto per l'applicazione della disposizione impugnata è che, a seguito di un provvedimento giurisdizionale o di iniziativa della stessa amministrazione, vi sia stato un nuovo accertamento dell'idoneità del candidato, con la ripetizione delle prove o con una nuova valutazione di esse. È questo accertamento amministrativo, e non il provvedimento del giudice, a produrre l'effetto di conseguimento dell'abilitazione, che la disposizione rende irreversibile. Il legislatore ha ritenuto che, una volta operato il nuovo accertamento, la*

prosecuzione del processo, avviato per contestare l'esito del precedente accertamento, fosse superflua e potesse andare a detrimento dell'affidamento del privato e della certezza dei rapporti giuridici».

Il caso dell'ammissione con riserva in sovrannumero ai corsi di **laurea** a numero programmato in esecuzione di un provvedimento cautelare del giudice è diverso da quello preso in considerazione dalla norma ed illustrato dal Giudice costituzionale e, quindi, non assume rilievo che gli interessati, nelle more, abbiano sostenuto esami con esito positivo.

La prova di ammissione ai corsi di **laurea** per le professioni sanitarie, infatti, non è finalizzata all'accertamento della capacità in sé del concorrente di seguire con maggior o minor profitto il corso di studi (tanto è vero che non è previsto un punteggio minimo di ammissione), ma a selezionare, tra coloro che hanno presentato domanda, i candidati più meritevoli a ricoprire i posti disponibili, graduandoli secondo il merito. Il fatto di aver superato uno o più esami di profitto non dimostra che l'interessato avrebbe avuto diritto a una collocazione migliore nella graduatoria degli aspiranti all'iscrizione, con differenza netta, sul piano strutturale e su quello della consistenza degli interessi pubblici e privati in gioco, rispetto al caso dell'art. 4 cit., volto a sancire l'irreversibilità del conseguimento di un titolo ottenuto pur sempre mediante un nuovo accertamento dell'idoneità del candidato attraverso la ripetizione o nuova valutazione della stessa prova sub iudice.

2. – Prima di passare all'esame del merito, occorre evidenziare che i ricorrenti non domandano l'annullamento integrale delle graduatorie, strumentale alla ripetizione delle prove, bensì chiedono «di accogliere il gravame limitatamente alla posizione dei ricorrenti, con la loro iscrizione in sovrannumero, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria», che si otterrebbe attraverso un peculiare effetto conformativo della sentenza di annullamento, per la cui ammissibilità invocano precedenti di giurisprudenza ; in subordine, domandano il risarcimento del danno in forma specifica – sempre nel senso dell'ammissione ai

corsi di **laurea**, a quanto è dato capire – o, in ulteriore subordine, per equivalente monetario.

Non mirando a scavalcare coloro che li precedono nella graduatoria finale, evitano in questo modo di incorrere in profili di inammissibilità del ricorso per conflitto di interessi interno tra i singoli ricorrenti e, al contempo, di farlo soggiacere al vaglio della prova di resistenza.

Pertanto, è solo per opportuna completezza che può aggiungersi al quadro fattuale che le graduatorie prodotte in giudizio dai ricorrenti rivelano come il punteggio minimo utile per l'ammissione al c.d.l. in Infermieristica è risultato pari a punti 47,3 (a fronte di punti 29,1 del ricorrente Cerino; 22,9 del ricorrente Lanza; 34,7 della ricorrente Tondelli; 33,5 del ricorrente Trunfio; 18,4 della ricorrente Vignale); che per il c.d.l. in Fisioterapia è risultato di punti 58 (a fronte di punti 38,9 del ricorrente Alessi; 23,7 del ricorrente Ferrara; 25,7 della ricorrente Parente); che per il c.d.l. in Logopedia è stato di punti 48,2 (a fronte di punti 25,9 della ricorrente Reina; 36,4 della ricorrente Silvio; 27,6 del ricorrente Sperandeo); che per il c.d.l. in Radiologia medica è stato di punti 45,1 (a fronte di punti 28,5 del ricorrente Pugliese); che, infine, per il c.d.l. in Igiene dentale è stato di punti 45,1 (a fronte di punti 21,5 del ricorrente Sorrentino).

3. – Non vi è bisogno di fermarsi ad esaminare i profili di problematicità legati al *petitum* della domanda (che trascende la tutela della semplice *chance* che si assume lesa), giacché il ricorso merita comunque di essere respinto.

3.1. – Con un unico motivo di censura, lamentando che la prova selettiva si sarebbe svolta con modalità tali da comprometterne il regolare svolgimento, i ricorrenti sostengono che sarebbe stato violato il principio dell'anonimato delle prove per la presenza sui fogli risposta di un codice alfanumerico (una sequenza di nove lettere e cifre) associato univocamente al candidato, che avrebbe reso oggettivamente conoscibile la paternità degli elaborati prima ancora della loro correzione.

Più nello specifico, secondo i ricorrenti l'anonimato del test di ammissione è stato violato, in concreto, per le seguenti ragioni:

- ogni candidato conosce il proprio codice perché non coperto (ragion per cui può memorizzarlo, annotarlo, comunicarlo a terzi coinvolti in un intento collusivo);
- il codice viene consegnato alla fine della prova a ciascun candidato su un foglio contenente username e password per l'accesso all'area riservata del sito del Ministero, dove consultare l'esito della prova; la username corrisponde al codice alfanumerico;
- le buste contenenti gli elaborati recano una finestra trasparente finalizzata alla visualizzazione dall'esterno del codice alfanumerico;
- il codice alfanumerico è riportato sul questionario, sulla scheda anagrafica del candidato e su un secondo modulo risposte, destinati a rimanere in possesso dell'amministrazione, al qual proposito i ricorrenti osservano: «il secondo modulo risposte, fornito a norma del bando per tutelare un possibile ripensamento nella compilazione delle risposte, dovrebbe essere annullato a cura del candidato. Tale disposizione del bando, tuttavia, in uno all'apposizione del codice alfanumerico sui prefati documenti, concreta un serio rischio di alterazione delle prove. Infatti, la commissione non dà atto a verbale dell'effettivo annullamento di tale secondo modulo risposte, condizione di tutela della trasparenza dei compiti che rimane affidata alla buona volontà dei candidati. Tale secondo modulo ... può certamente costituire strumento di frode, ossia di riproduzione della prova.... i plichi con i moduli delle risposte rimangono per alcuni giorni nelle disponibilità dell'Ateneo. Insieme agli altri plichi, quelli con i moduli risposte annullati: donde un elevato rischio di scambio dei moduli risposte e alterazioni delle prove».

3.2 – Secondo questa ricostruzione, il pericolo di alterazione della genuinità della prova selettiva risiede nella possibilità che il modulo risposte compilato durante la stessa e restituito alla fine potesse essere fraudolentemente sostituito col modulo

risposte di riserva, recante lo stesso codice alfanumerico: con l'omissione della verifica e della verbalizzazione dell'annullamento di uno dei due moduli, infatti, la commissione avrebbe lasciato spazio per un suo uso truffaldino, mediante la sua compilazione ex post e la sua sostituzione a quello riempito dal candidato nel corso della prova.

A fronte dell'impossibilità di scambiare tra i candidati i rispettivi moduli risposta, perché univocamente associati a ciascuno di essi mediante il codice alfanumerico, i ricorrenti ipotizzano, dunque, la vulnerabilità della prova assumendo che il foglio contenente le risposte potesse essere sostituito con quello di riserva, compilato opportunamente.

Tuttavia, non vi è riscontro in atti che il bando prevedesse la consegna ai candidati di un secondo modulo risposte per il caso di ripensamenti nel corso della prova, come invece sostenuto nel ricorso («il secondo modulo risposte, fornito a norma del bando per tutelare un possibile ripensamento nella compilazione delle risposte, dovrebbe essere annullato a cura del candidato. Tale disposizione del bando, tuttavia, in uno all'apposizione del codice alfanumerico sui prefati documenti, concreta un serio rischio di alterazione delle prove»).

Infatti, il decreto rettorale che ha bandito il concorso (doc. 1 parte ricorrente) nulla stabilisce al riguardo, mentre l'ivi richiamato decreto del Ministro dell'Istruzione e dell'Università n. 85 del 5 febbraio 2014 (recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di **laurea** e **laurea** magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014/2015”) prevede in effetti la consegna ai candidati di due moduli di risposte, di cui quello non utilizzato e annullato dal candidato da trattarsi dal Presidente della Commissione d'aula o dal responsabile d'aula, ma soltanto per le prove di ammissione ai corsi di **laurea** e **laurea** magistrale di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, ai sensi dell'Allegato 1 al quale gli stessi articoli fanno rinvio (vale a dire per le prove di ammissione ai corsi, rispettivamente,

di **laurea** magistrale in medicina e chirurgia e in **odontoiatria** e protesi dentaria; di **laurea** magistrale in Medicina Veterinaria; di **laurea** e di **laurea** magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di Architetto; di **laurea** e di **laurea** magistrale a ciclo unico finalizzati alla formazione di Architetto con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese): nulla del genere, infatti, è previsto dal d.m. all'art. 7, riguardante la prova di ammissione ai corsi di **laurea** delle professioni sanitarie.

Neppure nei verbali della prova concorsuale, depositati in giudizio dai ricorrenti, vi è indizio alcuno di questo secondo modulo risposte.

A fronte di ciò, non appare casuale che al n. 4 della produzione documentale di parte ricorrente, indicato come “modello di modulo risposte”, sia stato depositato soltanto il modulo risposte compilato dal ricorrente Sorrentino e non anche questo supposto secondo modulo risposte di riserva.

Tutto questo vale anche ad escludere la possibilità di ritenere ammessi i fatti in base al principio di non contestazione di cui all'art. 64 c.p.a., poiché il giudice deve valutare le prove in base al comportamento della parte, ex art. 64, comma 4, c.p.a., e tenendo conto di tutte le risultanze processuali.

3.3 – Analogamente, l'affermazione dei ricorrenti secondo cui alla fine della prova il codice alfanumerico individuale sarebbe stato consegnato a ogni candidato su un foglio contenente *username* e *password* per l'accesso all'area riservata del sito internet del Ministero non è stata suffragata in alcun modo, nonostante la semplicità con cui gli stessi avrebbero potuto fornire evidenza documentale di quanto denunciato, se corrispondente al vero; inoltre, quanto il bando non prevedeva affatto l'accesso al sito internet ministeriale per consultare l'esito della prova, bensì stabiliva, all'art. 10, che le graduatorie sarebbero state rese note *«esclusivamente mediante pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II presente nel sito web di Ateneo www.unina.it ...»*.

Anche in questo caso, i ricorrenti paiono piuttosto fare riferimento alle procedure dettate dall'Allegato 1 del d.m. citato per le prove di ammissione ai corsi di **laurea** in medicina e chirurgia e **odontoiatria** e protesi dentaria (e gli altri summenzionati), che non riguardano, come già detto, le prove di ammissione ai corsi di **laurea** delle professioni sanitarie.

3.4 – Sulla scorta di questo complessivo contegno processuale, non possono darsi per ammessi neppure gli ulteriori elementi, non provati in giudizio, che, secondo i ricorrenti, avrebbero aggravato la situazione denunciata: segnatamente, che durante lo svolgimento della prova i candidati avrebbero lasciato aperto e leggibile sul banco il documento di identità, che al termine del test le buste contenenti la scheda anagrafica e la griglia delle domande sarebbero state consegnate aperte su espressa disposizione dei commissari, che non sarebbe stata chiesta ai candidati la consegna dei dispositivi elettronici (specificamente proibiti dal bando), che non vi sarebbe stata assegnazione dei posti a sedere: circostanze tutte che, parimenti, non hanno riscontro nella *lex specialis* della prova selettiva e nei relativi verbali.

Infine, non è chiaro sotto che profilo sarebbe stata alterata la regolarità della prova per il fatto che, secondo i ricorrenti, le buste adoperate per i moduli delle risposte sarebbero state prive di internografia.

3.5 – Occorre aggiungere, a questo punto, che, trattandosi di una prova basata su domande a risposta multipla, la correzione delle risposte (che non è stata gestita dall'amministrazione universitaria, ma affidata al Cineca) era scevra da ogni profilo di valutazione che potesse essere influenzato dalla conoscenza del nominativo dei candidati.

Pertanto, la manipolazione del risultato finale avrebbe richiesto una manipolazione materiale delle risposte stesse.

Per questa ragione i ricorrenti hanno prospettato un pericolo di sostituzione dei moduli risposta nei termini innanzi esaminati, che però si sono rivelati inadeguati a sostenere la plausibilità del loro assunto.

Ciò non toglie che sul piano ipotetico conoscere l'identità dei candidati potrebbe consentire di riempire a posteriori con le risposte corrette un modulo riconsegnato volutamente in bianco, trattandosi semplicemente di barrare delle caselle.

Senonché, proprio l'ampia giurisprudenza in tema di prove di ammissione ai corsi di **laurea** in medicina e chirurgia, richiamata da parte ricorrente, ha chiarito che *«di per sé sola, la circostanza dell'apposizione del “codice a barre” tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità che, a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed anzi a garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere “scambiate” con quelle di un altro) non [è] tale da integrare la violazione dei principi dell'anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale»*, indizi che in quelle prove era stato rinvenuto nel fatto che l'amministrazione aveva richiesto (si badi bene) *«con direttive assunte formalmente»* che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco (cfr., *ex ceteris*, C.d.S., sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 15; TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 25 maggio 2015, n. 7463), circostanza questa che non risulta, invece, nel caso che è qui in esame.

Tanto basta per respingere il ricorso anche in relazione a quest'ulteriore dubbio di possibile manipolazione del test, mancando, come si è detto, quell'ulteriore indizio che è comunque necessario a concretare il pericolo di alterazione secondo la stessa giurisprudenza più favorevole alle posizioni degli odierni ricorrenti.

3.6 – Fermo tutto quanto si è appena detto, va aggiunto che, rispetto a questa giurisprudenza, risulta maggiormente persuasivo l'indirizzo più rigoroso seguito da un diverso orientamento del Giudice di appello nella stessa materia dell'anonimato delle prove di ammissione ai corsi di **laurea** a numero chiuso.

Secondo questo secondo indirizzo (maturato anch'esso con riferimento alle prove di ammissione ai corsi di **laurea** in medicina, che presentavano *ex tabulas* alcune delle criticità denunciate ora dai ricorrenti) la presenza di un codice identificativo sulle buste ed i moduli non altererebbe le condizioni di correttezza del concorso di ammissione anche nel caso in cui fosse stato imposto ai candidati (come nel caso delle prove preselettive per medicina) di esibire sui banchi il proprio documento di identità: *«La censurata disposizione della commissione di gara, secondo cui – in conformità alle Linee guida di base per lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di cui al DM del 28 giugno 2012, n. 196, richiamate dalla nota ministeriale n. 965/UFFVIII/DGUS del 24 agosto 2012, in atti – i candidati erano tenuti a deporre il proprio documento di identità in evidenza sul banco in modo da poter essere consultato dai membri della commissione in ogni momento, all'evidente fine di impedire possibili sostituzioni di persona tra candidati o scambi di elaborati, non poteva ritenersi lesiva dei principi di segretezza ed anonimato posti a presidio dell'imparzialità delle valutazioni e di parità di trattamento nei concorsi pubblici. Infatti, in applicazione di massime di comune esperienza, le complesse caratteristiche grafiche del codice segreto assegnato a ciascun candidato (costituito da un codice a barre e da una serie alfanumerica) rendevano del tutto remota la possibilità di una relativa memorizzazione in funzione di un successivo abbinamento col nominativo del candidato, anche tenuto conto dell'elevato numero dei candidati e della circostanza che la sorveglianza in aula non era eseguita solo dai commissari, ma anche dai componenti del comitato di vigilanza, aventi la funzione esclusiva di vigilare sul corretto svolgimento della prova preselettiva ed estranei alla commissione. Peraltro, nella specie non v'era possibilità alcuna per i commissari né di influire sulla predisposizione dei quesiti oggetto di prova – predisposti, ai sensi dell'art. 2 d.m. 28 giugno 2012, n. 196, direttamente dal M.i.u.r. –, né di influire sulla correzione degli elaborati, affidata esclusivamente al consorzio interuniversitario Cineca, con modalità elettroniche, il quale era, altresì, incaricato della predisposizione dei plichi destinati a ciascun candidato, della stampa dei fogli di istruzione per la compilazione del modulo-risposte e della determinazione del punteggio relativo ad ogni modulo-risposte fornito dai candidati, con*

comminatoria di nullità della prova, qualora la scheda anagrafica fosse inserita nella busta destinata al Cineca o la busta contenente il modulo-risposte risultasse firmata o contrassegnata dal candidato; in particolare, esaminate le modalità per l'inserimento di documenti nelle buste, la chiusura delle stesse e la loro consegna al Cineca, che solo successivamente alla conoscenza, da parte dei soli candidati, del punteggio conseguito nella prova preselettiva, il Cineca acquisiva dai responsabili del procedimento dei vari Atenei, attraverso il sito web riservato <http://accessoprogrammato.cineca.it>, i dati identificativi di ogni studente tratti dalla scheda anagrafica» (nel caso ora in esame, l'abbinamento dei nominativi con i risultati della prova è stato effettuato dalla Commissione d'esame dell'Ateneo partenopeo dopo aver prelevato dal sito del Cineca i risultati della prova di selezione: cfr. verbale n. 3 del'11 settembre 2014 della riunione della Commissione medesima); tutto ciò ha portato il Giudice di appello a concludere osservando che «da quanto sopra emerge in modo chiaro ed univoco che l'impugnata disposizione commissariale era, non solo in concreto, ma anche in astratto, oggettivamente inidonea ad influire sulle valutazioni e sull'esito delle prove preselettive e ad intaccare le regole dell'anonimato e della segretezza delle operazioni concorsuali nella fase delle correzioni, ed a violare i principi di imparzialità delle relative valutazioni e di parità di trattamento tra i candidati» (C.d.S., sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 315).

Da ciò l'infondatezza a monte delle tesi degli odierni ricorrenti.

4. - Non sussistendo, alla luce di tutto quanto detto, l'ingiustizia del danno, non vi è spazio neppure per l'accoglimento delle domande risarcitorie formulate da parte ricorrente.

5. - In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Tuttavia, in ragione della presenza di orientamenti giurisprudenziali confliggenti in materia, le spese di giudizio debbono essere interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 6151/14), lo respinge. ---

Spese compensate. ---

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Leonardo Pasanisi, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE